

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Testo base C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Testo base C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono stati presentati 35 emen-

damenti (*vedi allegato 1*), sui quali chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere il parere.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Mognato, ribadisce l'estrema delicatezza del provvedimento in esame, sottolineando altresì la necessità che esso sia approvato definitivamente prima della scadenza della legislatura. In tale contesto evidenzia come sia opportuno operare alcune limitate modifiche al testo in esame al fine di meglio tutelare i soggetti-utenti più deboli da un uso distorto del c.d. *telemarketing* senza tuttavia recare pregiudizio ai livelli occupazionali dei soggetti che operano nel settore dei *call center*. Invita quindi al ritiro ovvero esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1 ad eccezione degli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Bergamini 1.1: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che gli identici emendamenti Minnucci 1.2 e Abrignani 1.4 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 1.3: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che gli identici emendamenti Minnucci 1.5 e Abrignani 1.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 1.7: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che l'emendamento Minnucci 1.8 è stato ritirato dal suo presentatore e che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 come riformulati (*vedi allegato 2*).

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.11, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dai relatori.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, chiarisce che il contenuto dell'emendamento Abrignani 1.11 nel suo significato di limitare la revoca automatica dei consensi può considerarsi in parte assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 come riformulati.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira i propri emendamenti 1.11 e 1.18.

Le Commissioni respingono l'emendamento Abrignani 1.12.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'identico emendamento Minnucci 1.13 è stato ritirato dal suo presentatore; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 1.14: si intende vi abbia rinunciato.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Prodan 1.15, Gregori 1.16 e Gregori 1.17: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte che l'identico emendamento Minnucci 1.19 è stato ritirato dal suo presentatore; constata l'assenza delle presentatrici dell'identico emendamento Polverini 1.20 e dell'emendamento Bergamini 1.21: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte altresì che l'emendamento Ginefra 1.22 è stato ritirato dal suo presentatore.

Constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Gregori 1.01: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che l'articolo aggiuntivo Minnucci 1.02 è stato ritirato dal suo presentatore.

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, ribadisce le motivazioni già esposte dal collega Basso circa la volontà di preservare l'integrità del testo all'esame, salvo piccoli ma qualificati interventi, onde poter accelerare i tempi per la sua conclusione e trasmetterlo all'altro ramo del Parlamento in seconda lettura.

In tal senso, anche a nome del relatore per la X Commissione, Basso, invita al ritiro delle proposte emendative relative all'articolo 2, salvo esprimere parere favorevole sull'emendamento Minnucci 2.6 e sugli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 che, peraltro, anticipa i contenuti di una proposta di regolamento europeo in discussione.

Sottolinea che le finalità recate dalle proposte emendative in oggetto rispondono inoltre alle preoccupazioni destinate nelle forze sociali e imprenditoriali, con le quali i relatori hanno avuto interlocuzioni, circa l'impatto della presente proposta di legge sui livelli occupazionali del settore e sul suo futuro.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello dei relatori salvo che per quanto concerne l'emendamento Minnucci 2.6 per il quale esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, soppressivo dell'articolo 2, ne raccomanda l'approvazione, evidenziando la finalità del provvedimento in esame volto a contemporaneamente i diritti dei consumatori e dei lavoratori dei *call center*. Al riguardo riferisce, a mero titolo esemplificativo, una telefonata ricevuta da lui stesso nella giornata odierna da un *call center*, apparentemente proveniente dall'Italia ma in realtà effettuata dall'Albania.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vico 2.1.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Galgano 2.2: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che l'identico emendamento Minnucci 2.3 è stato ritirato dal suo presentatore; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 2.4: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che l'emendamento Minnucci 2.5 è stato ritirato dal suo presentatore.

Emiliano MINNUCCI (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.6 ritiene che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo rischi di unire in un unico insieme attività non omogenee reputando coerente prevedere che le attività finalizzate a ricerche di mercato siano contraddistinte da un codice o da un prefisso identico alle rilevazioni per fini statistici.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, pur cogliendo le preoccupazioni espresse nonché lo spirito delle proposte e il lavoro delle Commissioni orientate ad

intervenire con « micro-miglioramenti » sul testo per assicurarne un veloce licenziamento, conferma tuttavia l'orientamento del Governo circa il fatto che il suddetto emendamento nella sua formulazione originaria stabilirebbe un confine troppo labile tra le chiamate finalizzate al compimento di ricerche di mercato e quelle finalizzate alle altre attività di tipo commerciale.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, giudica in questa fase condivisibile la riformulazione proposta dal governo dell'emendamento Minnucci 2.6, ritenendo che le Commissioni possano valutare anche successivamente se intervenire su tale formulazione a seguito degli opportuni approfondimenti tecnici.

Emiliano MINNUCCI (PD) preso atto della rassicurazione fornita dal relatore sull'impegno a svolgere ulteriori approfondimenti, accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Minnucci 2.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mirella LIUZZI (M5S) intervenendo sugli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 ritiene che il senso della citata normativa all'esame dell'Unione europea non sia quello di lasciare l'opzione agli operatori ma di consentire tale scelta ai singoli Stati membri.

Inoltre ritiene che l'approvazione degli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 produca una contraddizione con quanto recato dall'emendamento Minnucci 2.6 come riformulato.

Davide CRIPPA (M5S) sollecita una risposta da parte dei relatori circa le criticità sollevate dalla collega Liuzzi in ordine ad un eventuale contraddizione dal combinato disposto dell'emendamento Minnucci 2.6 come riformulato e dagli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8.

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, rileva che la proposta di regolamento europeo relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, per quanto riguarda la predetta opzione, sembra andare nella direzione sopra indicata. Inoltre, non ritiene che le proposte emendative citate dalla collega siano in contraddizioni tra loro o con il resto del testo. Ribadisce, peraltro, che anche tale proposta emendativa è giudicata favorevolmente dai relatori, essendo volta ad accogliere istanze e preoccupazioni del mondo produttivo, specialmente per quanto concerne i livelli occupazionali.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 (*vedi allegato 2*).

Aris PRODANI (Misto) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, dichiara di condividere nel merito il contenuto dell'articolo aggiuntivo Prodani 2.01 e di aver espresso parere contrario al solo scopo di non modificare eccessivamente il testo già approvato dal Senato. Ritiene quindi che il contenuto di tale proposta emendativa possa essere trasfuso in un ordine del giorno avente il medesimo scopo. In ogni caso si riserva di rivalutare la posizione espressa dai relatori nel prosieguo dell'*iter* sia esso in sede legislativa ovvero dinnanzi al *plenum* dell'Assemblea.

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, ad integrazione delle considerazioni del collega Basso evidenzia come il contenuto della proposta emendativa possa rendere più tortuoso il cammino della proposta di legge soprattutto con riguardo all'esigenza di riscontrare l'eventuale copertura finanziaria delle misure recate.

Aris PRODANI (Misto) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.01, auspicando che esso possa essere accolto nel seguito dell'esame.

Ludovico VICO (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Prodani 2.02, evidenziando in particolare di condividere la previsione dell'obbligo per l'operatore di *telemarketing* di comunicare al gestore del registro delle opposizioni, il diniego espresso dal consumatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prodani 2.02.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto che l'emendamento Abrignani 4.1 è stato ritirato dal presentatore.

Avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Testo base C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, *inserire le seguenti:* o direttamente tramite comunicazione periodica degli operatori nel caso di numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi abbonati,

1. 1. Bergamini.

Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 *con le seguenti:* Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.

***1. 2.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano.

Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 *con le seguenti:* Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.

***1. 3.** Polverini.

Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 *con le seguenti:* Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.

***1. 4.** Abrignani.

Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione *fino a:* tutti *con le seguenti:* A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.

****1. 5.** Abrignani.

Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione *fino a:* tutti *con le seguenti:* A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.

****1. 6.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione *fino a:* tutti *con le seguenti:* A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.

***1. 7.** Polverini.

Al comma 5, sostituire le parole: Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti *con le seguenti:* I soggetti, già iscritti al registro di cui al comma 2 all'entrata in vigore della presente legge, possono revocare in maniera selettiva.

1. 8. Minnucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

***1. 9.** Abrignani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

***1. 10.** Vignali.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La revoca non si applica ai consensi espressi per gli adempimenti connessi alla gestione e al rinnovo dei contratti in essere o estinti e loro possibili estensioni.

1. 11. Abrignani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il titolare del trattamento dei dati personali può in ogni caso contattare i soggetti iscritti al registro di cui al comma 2, per gli adempimenti connessi alla gestione e al rinnovo dei contratti in essere o estinti e loro possibili estensioni. A tal fine non si considera « cessione a terzi » la comunicazione dei dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2 se questa avviene a società ed enti di cui all'articolo 2497 del codice civile.

1. 18. Abrignani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si considera « cessione a terzi » la comunicazione dei dati personali dei soggetti iscritti al registro di

cui al comma 2, se questa avviene tra le società o enti di cui all'articolo 2497 del codice civile.

1. 12. Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati *inserire la seguente:* personali.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: estremi identificativi del soggetto *inserire le seguenti:* o le categorie dei soggetti.

***1. 13.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati *inserire la seguente:* personali.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: estremi identificativi del soggetto *inserire le seguenti:* o le categorie dei soggetti.

***1. 14.** Polverini.

Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati *aggiungere la seguente:* personali.

1. 15. Prodani.

Al comma 9, dopo le parole: disporre la sospensione *inserire le seguenti:* per un periodo non inferiore a sei mesi.

1. 16. Gregori.

Al comma 10, dopo le parole: disporre la sospensione *aggiungere le seguenti:* per un periodo non inferiore a sei mesi.

1. 17. Gregori.

Al comma 13, dopo le parole: detta criteri generali per *inserire le seguenti*: le modalità di iscrizione e revoca nel registro delle opposizioni e per.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) definire le modalità di revoca di cui ai commi 4 e 5 e le dovute comunicazioni verso gli interessati sugli effetti della revoca dei consensi, in particolare di quelli relativi ai contatti diretti.

***1. 19.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 13, dopo le parole: detta criteri generali per *inserire le seguenti*: le modalità di iscrizione e revoca nel registro delle opposizioni e per.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) definire le modalità di revoca di cui ai commi 4 e 5 e le dovute comunicazioni verso gli interessati sugli effetti della revoca dei consensi, in particolare di quelli relativi ai contatti diretti.

***1. 20.** Polverini.

Al comma 14 dopo le parole: È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri *inserire le seguenti*: basati sull'impiego di strumenti per l'estrazione di dati personali da *web*.

1. 21. Bergamini.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto, restano validi i consensi di cui al comma 5.

1. 22. Ginefra, Damiano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per l'effettiva efficacia del contrasto alle chiamate da parte di *call center* finalizzate alla pubblicità, alla vendita ovvero per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, e per il diritto degli utenti di telefonia mobile e fissa ad essere compiutamente informati, il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica e aggiorna periodicamente sul sito *web* istituzionale l'elenco degli operatori economici che svolgono le attività di *call center* ai quali sono state comminate le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 14 dell'articolo 1 e comma 1 dell'articolo 2.

1. 01. Gregori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche dagli enti e uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modifiche e integrazioni.

1. 02. Minnucci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Vico, Antezza.

Sostituirlo con il seguente:

1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* per effettuare chiamate di commercializzazione diretta, rivolte a numerazioni fisse o mobili, devono garantire ai soggetti contattati la

piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identità di una linea alla quale possono essere contattati, oppure di un codice o prefisso specifico che identifichi il fatto che si tratta di una chiamata a fini commerciali, individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I medesimi operatori devono altresì garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta verso utenti finali aventi natura di persone fisiche è consentita solo nel caso in cui le medesime non abbiano espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni.

3. Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare agevolmente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. 2. Galgano.

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

* 2. 3. Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

* 2. 4. Polverini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale con le seguenti: tre codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate: a) al compimento di ricerche di mercato, b) alla pubblicità e vendita, c) alle comunicazioni commerciali.

2. 5. Minnucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale con le seguenti: due codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato da quelle finalizzate a pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

2. 6. Minnucci.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* 2. 7. Abrignani.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* 2. 8. Ginefra, Damiano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Campagna informativa).

1. Con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1, sono apportate altresì le opportune modificazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di garantire misure volte ad aumentare la diffusione del registro delle opposizioni, mediante un'adeguata campagna di informazione nei confronti dei consumatori, anche con il coinvolgimento del gestore del predetto registro.

2. 01. Prodani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Tutela della riservatezza degli iscritti al registro pubblico delle opposizioni).

1. Con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1, sono apportate altresì le

opportune modificazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di prevedere l'obbligatorietà per l'operatore di *telemarketing* di comunicare al gestore del registro pubblico delle opposizioni il diniego espresso telefonicamente dal consumatore all'utilizzo delle proprie utenze fisse e mobili per fini commerciali o ricerche di mercato.

2. 02. Prodani.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. 1. Abrignani.

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Testo base C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

* **1. 9.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

* **1. 10.** (Nuova formulazione) Vignali.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico,

atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale *con le seguenti:* due codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

2. 6. (Nuova formulazione) Minnucci.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* **2. 7.** Abrignani.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* **2. 8.** Ginefra, Damiano.